



# COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.40 del 27/12/2023**

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2024 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Si
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Si
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Si
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Giust.
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Si
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Si
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Si
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Si
9. STEFANO LORENZO LOSI - Consigliere	Si
10. MIRKO TATILLI - Consigliere	Giust.
11. FRANCO MASERAZZO - Consigliere	Si
12. MARCO DIFRANCESCO - Consigliere	Si
13. BEATRICE RICCO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale d.ssa MICHELINA BONITO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Sono personalmente presenti:*

*il Sindaco Domenico Morabito*

*i Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giuliano Rada Tabachin, Giulia Lorenza Anghelone, Chiara Iglina e Franco Maserazzo*

*il Segretario Comunale Michelina Bonito.*

*Sono collegati in video conferenza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza o in modalità mista approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2022 i Consiglieri: Stefano Losi, Marco Difrancesco, Ilaria Allasia, Beatrice Ricco e Alberto Gaudiomonte.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa sui rifiuti (TARI).

l'art. 1, comma 738 della medesima Legge ha istituito dal primo gennaio 2020 la nuova IMU disciplinata ai commi da 739 a 783.

La normativa in oggetto si è discostata di poco dal precedente impianto normativo, in quanto la principale novità è costituita dall'abolizione del Tributo sui Servizi, che è stato praticamente riassorbito nell'IMU.

Dato atto che i commi da 748 a 755 stabiliscono per ciascuna categoria catastale l'aliquota di base, l'aliquota massima e minima applicabili, ad eccezione del comma 749 nel quale viene individuata la detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze assoggettate all'imposta e pertanto:

- l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento incrementabile di 0,1 punti o diminuibile fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino al 0,76 per cento;
- gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento e incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento.

Si fa presente che, già a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono stati esentati dal pagamento dall'IMU.

Rilevato che il Comune di Rosta, avendo sempre applicato le aliquote base, non si è avvalso in passato della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

Preso atto che

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

nelle more dell'emanazione del suddetto decreto il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, aveva precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorreva solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso;

tale decreto, è stato emanato in data 7/07/2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 172 del 25/07/2023 ed individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote;

successivamente l'art. 6 ter del D.L. 132 del 29/09/2023 convertito con la legge 170 del 28/11/2023 ha prorogato al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni nell'elaborazione dello stesso e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate.

Rilevato altresì che:

con il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021, sono state approvate apposite specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

il suddetto decreto emanato in attuazione del comma 15 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, mira a garantire una migliore fruibilità degli atti da parte dei contribuenti e degli intermediari, rendendo possibile in particolare il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti tributari assicurando al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici;

con risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha chiarito che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal suddetto decreto deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

inoltre al fine di consentire agli enti locali di adeguare gradualmente le proprie procedure informatiche ai requisiti richiesti, il dipartimento delle finanze con la medesima risoluzione, precisa che, una volta che sarà operativo il sistema di controlli informatici, il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo antivirus, un impedimento alla pubblicazione da parte del Ministero della delibera o del regolamento sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) con la conseguente acquisizione di efficacia.

Preso atto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2023 sono state approvate le aliquote per l'esercizio 2023 con incremento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria dell'IMU per alcune fattispecie;

per l'anno in corso, l'Amministrazione intende confermare le aliquote deliberate nell'esercizio 2023.

L'importo previsto nel bilancio 2024-2026 è stato pertanto calcolato sulla base dei dati storici, tenendo conto altresì degli anni della pandemia e dell'attuale incerto contesto economico, garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Le aliquote IMU vengono pertanto riproposte come di seguito:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,5% con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,10%;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari allo 0,96% di cui 0,76% di riserva statale;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili aliquota pari allo 0,96%;
- terreni agricoli aliquota pari allo 0,86%.

Preso atto che, l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire la delibera di approvazione delle aliquote e il regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Rilevato inoltre che in fase di pubblicazione sul tale sito, la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A) del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica riportato in calce alla presente.

*Sentito l'intervento illustrativo del Segretario che, su autorizzazione del Sindaco, ricorda che per l'anno 2024 si propone di riconfermare le aliquote IMU come deliberate per l'anno in corso. Con la precedente deliberazione consiliare n. 8 del 24/02/2023 era stata aggiornata l'aliquota ordinaria IMU dallo 0'86% allo 0,96% quale imprescindibile rimedio atto a garantire il pareggio di bilancio non altrimenti assicurabile con manovre effettuate sul fronte delle spese. La quantità e qualità dei servizi forniti dal Comune impone il mantenimento della citata aliquota che si pone, in ogni caso, al di sotto di quella massima deliberabile dagli enti locali.*

Con voti palesi espressi dai presenti in aula e per appello nominale dai consiglieri *Stefano Losi, Marco Difrancesco, Ilaria Allasia, Beatrice Ricco e Alberto Gaudiomonte* collegati in videoconferenza che danno il seguente risultato:

Presenti	11
Votanti	11
Astenuti	=
Voti favorevoli	11
Voti contrari	=

## **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,5%, con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,10%;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari allo 0,96% di cui 0,76% di riserva statale;
  - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili aliquota pari allo 0,96%;
  - terreni agricoli aliquota pari allo 0,86%.
3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni adottate con la presente deliberazione ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 entrano in vigore, il 1° gennaio 2024.
4. Di rilevare che, come meglio indicato in premessa, l'art. 6 ter del D.L. 132 del 29/09/2023 convertito con la legge 170 del 28/11/2023 ha prorogato al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto previsto al comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e del relativo utilizzo dell'applicativo sul portale del Federalismo Fiscale ai sensi del comma 757 della predetta legge.
5. Di dare atto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace, anche in assenza del sopraccitato prospetto, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
6. Di dare atto altresì che per la pubblicazione sul tale sito, la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A) del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi espressi in forma palese dai presenti e per appello nominale dai consiglieri collegati in videoconferenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

Rosta, lì 30/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ruella Silvia

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to : DOMENICO MORABITO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : D.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/01/2024 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 10/01/2024

Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 10/01/2024

Firmato digitalmente

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva in data .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....